



COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di Oristano

09070 Narbolia - Via Umberto ,22 - Tel. 078357513 - 57287

protocollo.narbolia@pec.comunas.it

protocollo@comune.narbolia.or.it

<http://www.comune.narbolia.or.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 3 del 05-04-2018</p>	<p>Oggetto: piano finanziario e tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2018.</p>
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile con inizio alle ore 18:00, nell'Ufficio del Commissario, sito a Narbolia in via Umberto,22 il Dott. Salvatore Bellisai con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 3 del 05.04.2018 presentata dalla Responsabile Area Finanziaria.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 (TARES).

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario redatto dal servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, che ha sospeso per l'anno 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 1, comma 37, della legge 205/2017, che estende all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali istituito nel 2016 dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016.

Preso atto che il blocco non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Visto l'art. 1, comma 38, della legge 205/2017 che proroga la facoltà dei Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della TARI ed in particolare il comma 652 della legge di stabilità 2014, che permette di adattare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR 158/1999.

Considerato che, con riferimento alla TARI, la L. 147/2013 (art. 1, commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata, introdotta a fine 2013 dall'art. 5 D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013.

Considerato che la disciplina della TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Considerato che, in base all'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori”*, per cui il Comune ha differenziato le tariffe tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto nella determinazione delle tariffe, per le prime dei componenti il nucleo familiare e dei metri quadrati delle abitazioni, e per le utenze non domestiche, che sono state accorpate in classi di attività omogenee, con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, differenziando le tariffe per attività economica in

ottemperanza al principio "chi inquina paga" e che la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2014, modificata con deliberazione n. 11 del 21.05.2015, di approvazione del regolamento per la disciplina della IUC, all'interno del quale è prevista la regolamentazione della TARI.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011, che dispone:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l'art.1, comma 688, della legge 147/2013, che stabilisce che il Comune fissa la scadenza e il numero delle rate di versamento, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale della TARI.

Ritenuto di ripartire la riscossione della TARI per il 2018 in quattro rate bimestrali con le seguenti scadenze:

- Prima rata: 30 luglio 2018
- Seconda rata: 30 settembre 2018
- Terza rata: 30 novembre 2018
- Quarta rata: 31 gennaio 2019
- in alternativa, unico pagamento a saldo entro il 31.01.2019.

Ritenuto di stabilire per gli avvisi di pagamento emessi con liste di carico suppletive lo stesso numero e cadenza di rata decorrenti dalla data di emissione dell'avviso.

Visto il D.M. Interno 29.11.2017 che ha differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali ed il successivo decreto del 09.02.2018 che lo ha differito al 31.03.2018.

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, redatto dal Responsabile Area Finanziaria per l'anno 2018, di complessivi € 312.172,88 inclusa l'addizionale provinciale, recante il prospetto delle tariffe della TARI per l'anno 2018.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile, resi dal Responsabile Area Finanziaria.

DELIBERA

Di approvare il piano finanziario della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2018, allegato alla presente.

Di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2018:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	28.742,00	0,79	242,00	1,08	0,297653	89,197080
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	28.309,31	0,85	204,96	1,50	0,320259	123,884834
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	22.364,00	0,90	182,00	1,78	0,339098	147,010003
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.868,00	1,04	145,00	2,20	0,391847	181,697757
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	6.411,00	1,08	36,00	2,50	0,406918	206,474724
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.217,00	1,10	9,00	3,00	0,414453	247,769669
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIMORANTI ALL'ESTERO	352,00	0,55	2,00	1,08	0,208357	89,197080

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DIMORANTI ALL'ESTERO	328,00	0,59	3,00	1,50	0,224181	123,884834
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIMORANTI ALL'ESTERO	527,00	0,63	4,00	1,78	0,237369	147,010003
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DIMORANTI ALL'ESTERO	296,00	0,72	3,00	2,20	0,274293	181,697757
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZ.USO STAGIONALE LIMITATO	6.694,00	0,55	67,00	1,08	0,208357	89,197080
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZ.USO STAGIONALE LIMITATO	8.535,00	0,59	87,00	1,50	0,224181	123,884834
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZ.USO STAGIONALE LIMITATO	1.507,00	0,63	13,00	1,78	0,237369	147,010003
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZ.USO STAGIONALE LIMITATO	438,00	0,72	4,00	2,20	0,274293	181,697757

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	677,00	0,52	4,55	0,281179	0,911844
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	19.659,00	1,11	9,75	0,600211	1,953953
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	7.225,00	1,55	13,64	0,838132	2,733530
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	5.867,00	1,40	10,00	0,757022	2,004054
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1.014,00	0,85	7,89	0,459621	1,581199
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	111,00	0,70	6,00	0,378511	1,202432
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	124,00	1,02	8,98	0,551545	1,799641
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	3.965,00	0,78	6,85	0,421769	1,372777
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	350,00	0,91	7,98	0,492064	1,599235

2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.339,00	0,67	5,91	0,362289	1,184396
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	263,00	2,77	27,00	1,497823	5,410947
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	611,00	2,19	19,25	1,184200	3,857805
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	966,00	2,00	10,00	1,081461	2,004054
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	221,00	3,00	5,00	1,622191	1,002027
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-LOCALI DIVERSI AD USO STAGION.	4.855,00	0,77	9,75	0,420147	1,953953

Di ripartire la riscossione della TARI per il 2018 in quattro rate bimestrali con le seguenti scadenze:

- Prima rata: 30 luglio 2018
- Seconda rata: 30 settembre 2018
- Terza rata: 30 novembre 2018
- Quarta rata: 31 gennaio 2019
- in alternativa, unico pagamento a saldo entro il 31.01.2019.

Di stabilire per gli avvisi di pagamento emessi con liste di carico suppletive lo stesso numero e cadenza di rata, decorrenti dalla data di emissione dell'avviso

Di pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Di prendere atto che spettano al Responsabile Area Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarata la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Bellisai**

**Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Demartis**

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.narbolia.or.it/>.
Narbolia, 06-04-2018

L'impiegato incaricato